ASSOLOMBARDA

Assunzione percettori assegno di inclusione

Destinatari e requisiti

Potranno beneficiare delle agevolazioni contributive i datori di lavoro privati a prescindere che assumano o meno la natura di imprenditore che effettueranno assunzioni di beneficiari diAssegno di inclusione(ADI) eSupporto per la formazione e il lavoro(SFL).

L'esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che inseriscono l'offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL.

Assunzione percettori assegno di inclusione

Tipologia di contratto

L'esonero contributivo in esame spetta per le assunzioni con:

contratto di lavoro subordinato a tempoindeterminato, pieno o parziale;
contratto diapprendistato;
contratto di lavoro subordinato a tempodeterminatoostagionale, a tempo pieno o parziale
di soggetti beneficiari dell'ADI o del SFL.

Il medesimo esonero è altresì riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Le assunzioni/trasformazioni devono decorrere a fare data dal 1° gennaio 2024.

L'assunzione agevolata deve ritenersi riferita ai lavoratori beneficiari del SFL o dell'ADI, enonanche ai soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l'abbiano ancora percepita.

Assunzione percettori assegno di inclusione

Validità temporale

L'esonero Ã¨strutturale, non ha un termine finale.

Assunzione percettori assegno di inclusione

Condizioni di accesso

La concessione del beneficio è subordinato al rispetto:

dei principi di cui all'art. 31 del d.lgs. 150/2015;
delle norme relative alla regolarità contributiva e a tutela delle condizioni di lavoro (DURC), art 1 commi 1175 e 1176 della legge 296/2006;
dei requisiti specifici previsti dal D.L. n. 48/2023. Nello specifico, l'articolo 10, comma 1, del D.L. n. 48/2023, prevede, nel caso di licenziamento effettuato nei24 mesi successiviall'assunzione del lavoratore beneficiario dell'SFL o dell'ADI, che il datore di lavoro sia tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito.
degli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della L. 68/1999.
L'efficacia dell'esonero contributivo in argomento è inoltre subordinata al rispetto della disciplina in materia diaiuti "de minimis".

Le imprese pertanto dovranno prestare attenzione al non superamento del limite finanziario di300.000 euro complessivinell'anno di assunzione del lavoratore e nei due esercizi finanziari precedenti.

Assunzione percettori assegno di inclusione

Agevolazione e durata

Contratto a tempo indeterminato / apprendistato

Il beneficio, in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, compreso il contratto di apprendistato, è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all'esonero dal versamento del100%dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Contratti a tempo determinato

In caso di assunzioni dei soggetti beneficiari del SFL o dell'ADI effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, l'esonero è riconosciuto, per ciascun lavoratore, nella misura del50%dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a4.000 eurosu baseannua, riparametrato e applicato su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 333,33 euro (€ 4.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 10,75 euro (€ 333,33/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Trasformazioni

In caso di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, l'esonero spetta nella misura del100%della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, per la durata massima di 12 mesi decorrenti dalla data di trasformazione, a cui si aggiungono i periodi di esonero precedentemente fruiti in relazione all'assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale, nella misura del50%della contribuzione datoriale dovuta.

Durata

Contratto a tempo indeterminato/apprendistato (pieno o parziale): l'esonero spetta per la durata massima di12 mesi;
Contratto a tempo determinato o stagionale: l'esonero spetta per la durata massima di12 mesi;
Trasformazioni: in caso di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, l'esonero è riconosciuto nel limite massimo di24 mesiconsiderando anche i precedenti periodi di esonero.

Assunzione percettori assegno di inclusione

Modalità di richiesta

l datore di lavoro deve inoltrare la domanda all'INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanzaon-lineappositamente predisposto dall'Istituto e reperibile sul sito internetwww.inps.it . nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni".

L'INPS, una volta ricevuta ladomandatelematica, mediante i propri sistemi informativi centrali:

calcolerà l'ammontaredel beneficio spettante in base alle informazioni sul Supporto per la formazione e il lavoro o dell'Assegno di inclusione in suo possesso e in base all'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta;
consulterà, qualora ricorrano le condizioni previste dai regolamenti comunitari in materia diaiuti "de minimis", il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere l'agevolazione richiesta;
fornirà, qualora risulti che il lavoratore sia percettore del SFL o dell'ADI e che vi sia sufficiente capienza di aiuti "de minimis" in capo al datore di lavoro, unriscontrodi accoglimento della domanda.
L'importo dell'esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituirà l'ammontare massimo dell'agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive.

Assunzione percettori assegno di inclusione

Cumulabilità

L'articolo 10, comma 9, del D.L. n. 48/2023 prevede che l'esonero contributivo in oggetto siacumulabilecon l'incentivo economico per l'assunzione disoggetti disabilidi cui all'articolo 13 della legge n. 68/1999.

L'esonero in oggetto è, inoltre,cumulabilecon le agevolazioni consistenti in unariduzione della contribuzione previdenzialea carico del lavoratore.

Assunzione percettori assegno di inclusione

Riferimento normativo

D.L. 48/2023, artt. 10 - 12
Circolare Inps n. 111/2023